



**ORDINANZA
N. 16 DEL 26/03/2024**

OGGETTO:

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 10 DEL 12/03/2024 CON
OGGETTO: "MODIFICHE PERMANENTI ALLA VIABILITÀ CON L'ISTITUZIONE,
NEL TRATTO URBANO DELLA S.S. 362 CHE VA DAL KM 14+680 AL KM 15+600
CIRCA, DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI SUPERIORE A 3,5 T.", SALVO
ECCEZIONI ED AUTORIZZATI.**

Il Responsabile dell'Area VI

RICHIAMATO:

- Visto l'art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;
- il provvedimento di G. C. n. 277 del 29/11/2023, con il quale è stato deliberato il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate nel tratto di strada urbano che va dal km 14+680 (Piazzale della Repubblica) alla nuova intersezione (circa km 15+600) ad eccezione dei mezzi destinati al trasporto pubblico di linea e scolastico, al carico e scarico di cose, e mezzi di soccorso (112) o destinati a servizi di pubblica utilità;
- l'ordinanza n. 10 del 12/03/2024 avente oggetto: "*Modifiche permanenti alla viabilità con l'istituzione, nel tratto Urbano della S.S. 362 che va dal km 14+680 al km 15+600 circa, del divieto di transito per i mezzi superiore a 3,5 t., ad eccezione dei mezzi destinati al trasporto pubblico di linea e scolastico, al carico e scarico di cose, e mezzi di soccorso (112) o destinati a Servizi di pubblica utilità.*"

VALUTATO che:

- gli operatori economici locali, con sede operativa o deposito dei mezzi all'interno del centro abitato di Filottrano, ma anche coloro che devono svolgere la propria attività (di consegna, di rifornimento, di prestazione d'opera, etc...) all'interno di tale perimetro, hanno sollevato il problema di non riuscire a transitare, con alcuni dei loro autocarri e rimorchi aventi massa superiore a 3,5 t., in strade alternative al tratto sopra individuato ed interessato dal divieto, creando un danno alla propria attività lavorativa;
- l'unica strada alternativa che attraversa il centro abitato è la strada comunale denominata Via A. Moro/Via Italia, dove per la sua conformazione geomorfologica, con ordinanza n. 72/2013, è stato prescritto il divieto di transito per veicoli che superano 5 t. salvo residenti ed autorizzati;
- è volontà dell'Amministrazione comunale tutelare i limiti imposti al transito nel tratto richiamato salvaguardando al contempo le attività economiche locali (come sopra definite);

RICHIAMATI gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 35 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, recante la disciplina del nuovo Codice della Strada;

VISTA la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 24/10/2000 sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

RITENUTO opportuno e necessario permettere la circolazione in deroga al divieto sopra imposto, per i seguenti veicoli:

- autocarri con massa m.c. > a 3,5 t. oltre ai mezzi N2, N3, e N1 con rimorchi o semirimorchi cat. O (da O a 4), previo rilascio di provvedimento autorizzativo, da richiedere all'Ufficio della Polizia Locale;
- I mezzi agricoli o mezzi d'opera per i quali verrà rilasciato permesso con eventuali prescrizioni valutate le necessità e le caratteristiche del transito da parte dell'ufficio competente;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da Simona Brescini e stampato il giorno 26/03/2024 da Simona Brescini.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CONSIDERATO necessario apportare le modifiche alla disciplina ordinaria e permanente della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico, salvaguardando gli interessi e le necessità lavorative degli operatori economici ed al contempo garantire l'incolumità delle persone;

VISTI:

- il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, recante la disciplina del nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 recante il testo del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
- il T.U. sull'Ordinamento negli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo statuto del Comune di Filottrano;
- il decreto sindacale n. 11 del 29/06/2023 con il quale la sottoscritta è stata nominata Comandante e Responsabile dell'Area VI;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, di modificare ed integrare quanto disposto con l'ordinanza n. 10/2024 richiamata, con le seguenti prescrizioni:

- nel tratto urbano della S.S. 362 che va dal km 14+680 al km 15+600 circa, (Via Don Minzoni/Via Oberdan/Via XXX Giugno) in aggiunta alle categorie previste, di autorizzare il transito in deroga al divieto per i mezzi con massa m.c. > a 3,5 t., **ai seguenti mezzi**:

- A. autocarri con massa m.c. > a 3,5 t. oltre ai mezzi N2, N3, e N1 con rimorchi o semirimorchi cat. O (da O a O4), previo rilascio di provvedimento autorizzativo, da richiedere all'Ufficio della Polizia Locale;
- B. I mezzi agricoli o mezzi d'opera con massa m. c. > 3,5 t. per i quali verranno valutate eventuali prescrizioni in ragione delle esigenze di viabilità, sicurezza e tutela dei pedoni e della circolazione, da parte dell'ufficio competente;

nei seguenti casi:

- 1.a. che siano in uso ad operatori economici locali, con sede operativa o deposito dei mezzi all'interno del centro abitato di Filottrano;
- 1.b. a coloro che devono svolgere la propria attività (che sia di consegna, di rifornimento, di prestazione d'opera o servizio, etc...) all'interno del perimetro del centro abitato di Filottrano;
2. che i mezzi abbiano massa m.c. > a 5 t., e che non riescano a transitare nella strada alternativa di Via A. Moro/Via Italia o viceversa;

L'istanza presentata nel caso previsto al punto 1.a. al comando della Polizia Locale, è finalizzata al rilascio di un'autorizzazione al transito di tipo permanente, ossia con una validità annuale rinnovabile alla scadenza;

L'istanza per rilascio di permesso temporaneo, caso previsto al punto 1.b. deve essere presentata alla Polizia Locale, almeno 10 gg prima del transito. Il permesso temporaneo, si rilascia a coloro che effettuano transiti occasionali (*non più di 12 nell'anno solare*) con facoltà dell'amministrazione di applicare il silenzio assenso se, entro 5 gg. dal ricevimento dell'istanza, l'interessato non riceve il provvedimento.

I permessi sono rilasciati previa presentazione di autocertificazione da parte del proprietario del veicolo (il legale rappresentante in caso di società) o un suo delegato, che attesti il possesso dei requisiti necessari in base alla presente ordinanza.

Si precisa che i mezzi superiori a 3,5 t. utilizzati dagli operatori economici che partecipano al mercato settimanale del venerdì sono autorizzati al transito in deroga senza ulteriori prescrizioni.

Sono autorizzati al transito i mezzi A e B necessari al trasporto di materiali a favore dell'Amministrazione Comunale.

Che l'autorizzazione ed il permesso temporaneo dovranno essere mostrati, su richiesta degli organi di polizia stradale, che, ai sensi dell'art. 12 del già citato D. Lgs. n. 285/92, sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Sarà competenza dell'Ufficio Comunale – settore LL.PP. l'apposizione e la manutenzione della prescritta segnaletica nel rispetto delle norme del codice della strada;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Simona Brescini e stampato il giorno 26/03/2024 da Simona Brescini.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito con la presente ordinanza che sospende e/o integra le precedenti che risultassero in contrasto con il provvedimento sopra adottato.

DISPONE

Che sia data massima diffusione del provvedimento agli operatori economici locali e imprese interessate.

Che la segnaletica sia apposta nel rispetto delle norme del Codice della Strada e che sia mantenuta in costante efficienza ad opera del competente ufficio tecnico Comunale – settore LL.PP.

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online.

La presente Ordinanza, mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente ed avrà validità dall'installazione in loco dei prescritti segnali conformi a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- ordinario, ai sensi del D. Lgs. del 9 Luglio 2010 n. 104, al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1999, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- Al Tribunale Civile di Ancona entro 60 giorni dalla sua pubblicazione per eventuale lesione di diritti, entro i termini di prescrizione dell'azione civile.

La proposizione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile dell'Area VI
Simona Brescini